



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 235 del 17/03/2023

Proponente: Il Direttore UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

Oggetto: REGOLAMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO AI SENSI DEL DGRC n. 46 del 08/02/2022-MODIFICA

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/03/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Mariomassimo Mensorio - UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Oggetto: REGOLAMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO AI SENSI DEL DGRC n. 46 del 08/02/2022-MODIFICA

Direttore UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

con delibera n. 1080 del 30/12/2022, questa Azienda ha approvato il Regolamento dell'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) ai sensi del DGRC n.46 del 08.02.2022

Rilevato che

- nell'incontro con le OO.SS. della Dirigenza del 30.01.2023 a seguito di una specifica contrattazione, è stata fatta richiesta di riproposizione del Regolamento, già approvato con Delibera n. 1080 del 30/12/2022, anche per le segnalazioni di chiarimenti nella strutturazione degli allegati al Regolamento;
- a seguito di rimodulazione della proposta da parte dell'Azienda nell'incontro avvenuto successivamente con le OO.SS. in data 7.03.2023 sono state condivise con le stesse le migliori regolamentari apportate e si è proceduto alla condivisione ed approvazione del nuovo Regolamento dell'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) unitamente alle tabelle allegate;

Dato atto che

si è proceduto alla riformulazione del Regolamento unitamente alle tabelle allegate, nel rispetto di quanto approvato nell'incontro con le OO.SS. del 07.03.2023

Ritenuto di

poter procedere all'adozione del Regolamento ALPI con gli allegati che insieme alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello adottato con delibera n. 1080 del 30/12/2022;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Attestata

La legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di approvare il nuovo Regolamento ALPI, come da documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato degli allegati acclusi e che annulla e sostituisce quello allegato alla delibera n.1080 del 30.12.2022.
2. di dare mandato all'Ufficio ALPI presso la UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari di predisporre tutti gli atti consequenziali per l'implementazione del nuovo Regolamento così come allegato alla presente deliberazione;
3. di disporre che il nuovo Regolamento ALPI, ai sensi della deliberazione DGRC n. 46 del 08.02.2022, trovi concreta applicazione a far data dal 01/04/2023 o comunque al termine della fase istruttoria necessaria alla delibera di autorizzazione del Direttore Generale;
4. di notificare il presente provvedimento all' Ufficio ALPI presso la UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, alla UOC Gestione Risorse Umane, alla UOC Gestione Economico Finanziarie, al Collegio Sindacale nonché trasmettere ai Direttori di Dipartimento per opportuna conoscenza affinché ne diano massima diffusione dello stesso all'interno dell'Istituto.

**IL DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI
Dr. Mario Massimo Mensorio**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari;

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati;

Direttore Sanitario Dott. Angela Anecchiarico _____

Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto di

- 1. APPROVARE** il nuovo Regolamento ALPI, come da documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato degli allegati acclusi e che annulla e sostituisce quello allegato alla delibera n.1080 del 30.12.2022.
- 2. DARE MANDATO** di dare mandato all'Ufficio ALPI presso la UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari di predisporre tutti gli atti consequenziali per l'implementazione del nuovo Regolamento così come allegato alla presente deliberazione
- 3. DISPORRE** che il nuovo Regolamento ALPI, ai sensi della deliberazione DGRC n. 46 del 08.02.2022, trovi concreta applicazione a far data dal 01/04/2023 o comunque al termine della fase istruttoria necessaria alla delibera di autorizzazione del Direttore Generale
- 4. NOTIFICARE** il presente provvedimento all' Ufficio ALPI presso la UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, alla UOC Gestione Risorse Umane, alla UOC Gestione Economico Finanziarie, al Collegio Sindacale nonché trasmettere ai Direttori di Dipartimento per opportuna conoscenza affinché ne diano massima diffusione dello stesso all'interno dell'Istituto.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale



REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIRIGENTE
MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

(rimodulazione ai sensi del DGR n. 46 del 08.02.2022)

Rev. 01

Mar 2023

| Redazione | Nome e Cognome | Ruolo |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| | Alfredo Matano | Dirigente medico UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari – Referente Aziendale Unico Liste di Attesa / CUP / A.L.P.I. |
| | Carmela Zito | Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria |
| Verifica | Commissione Paritetica | Componenti di Area Aziendale Componenti di Area Sindacale |
| Approvazione | Angela Anecchiarico | Direttore Sanitario Aziendale – Presidente Commissione Paritetica |
| | Adozione | DIRETTORE GENERALE – GAETANO GUBITOSA |



REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIRIGENTE
MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

(rimodulazione ai sensi del DGR n. 46 del 08.02.2022)

Rev. 01

Mar 2023

REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO

E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA

DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

“AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

CASERTA

(Rimodulazione ai sensi del DGRC n. 46 del 08.02.2022)



REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIRIGENTE
MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

(rimodulazione ai sensi del DGR n. 46 del 08.02.2022)

Rev. 01

Mar 2023

1. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA – FINALITA'
2. SPAZI PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA'
3. MODALITA' DI ATTIVAZIONE
4. TIPOLOGIA E AMBITO DI APPLICAZIONE
5. ATTIVITA' IN EQUIPE
6. ATTIVITA' E PERSONALE COINVOLTO
7. COMMISSIONE PARITETICA
8. U.O. A.L.P.I.
9. VOLUMI DI ATTIVITA' A.L.P.I. E LISTE DI ATTESA
10. DIVIETI
11. SANZIONI – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L'A.L.P.I.
12. MODALITA' DI INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE
13. TARIFFE – PAGAMENTO
14. RIPARTO PROVENTI PER LIBERA PROFESSIONE IN REGIME AMBULATORIALE
15. RIPARTO PROVENTI PER LIBERA PROFESSIONE IN COSTANZA DI RICOVERO ORDINARIO – DH – DS
16. COMPITI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DI UU.OO.CC.
17. ASSICURAZIONE
18. INFORMAZIONE AGLI UTENTI
19. NORMA FINALE



REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIRIGENTE
MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

(rimodulazione ai sensi del DGR n. 46 del 08.02.2022)

Rev. 01

Mar 2023

RIFERIMENTO NORMATIVO

- ❖ DPR 382/80
- ❖ Legge 502/92 e s.m.i.;
- ❖ Legge 724 del 23/12/1994 di accompagnamento alla finanziaria 1995;
- ❖ Legge 662 del 23/12/1996 (“misure di razionalizzazione della finanza pubblica”);
- ❖ D.M. 31/07/1997 pubblicato in G.U. 5/8/1997 “linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSN”;
- ❖ Legge 448 del 23/12/98 art. 72 “Disposizioni per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria”;
- ❖ D.Lgs. 229/99
- ❖ D.Lgs. 517/99
- ❖ Legge 488 del 23/12/99 art. 28 “Riqualificazione dell’assistenza sanitaria e attività libero professionale”;
- ❖ DPCM 27/03/2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”;
- ❖ CCNL della dirigenza sanitaria 8 giugno 2000;
- ❖ Legge 388 del 23 dicembre 2000;
- ❖ DGRC n°4061 del 7/09/2001 “Direttive sulle liste d’attesa in applicazione dell’art. 3 del D. Leg124/98 e della DGRC 3513/01 e linee guida per l’atto aziendale sull’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente delle aziende del SSR”;
- ❖ DGRC n°1541 del 12/04/2001 e successivi chiarimenti;
- ❖ DL 29/03/2004 n°81 convertito con Legge 26/05/2004 n°138;
- ❖ Legge 248 del 4 agosto 2006;
- ❖ Legge 120 del 3 agosto 2007;
- ❖ Accordo tra la Regione Campania e OOSS Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A. ex art. 9 CCNL 3 novembre 2005 “Linee di indirizzo per la formulazione degli accordi aziendali” (DGRC n. 214/2007);
- ❖ Accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010;
- ❖ DL 13 settembre 2012, n°158 convertito con Legge 8 novembre 2012, n.189;
- ❖ PNGLA 2010-2012;
- ❖ DCA 18 del 18/02/2013;
- ❖ DM 21/02/2013;
- ❖ Accordo Stato Regioni del 19 febbraio 2015;
- ❖ DCA 34 del 08/08/2017;
- ❖ AGENAS “Linee Guida per il monitoraggio nazionale dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali erogate in attività - libero-professionale intramuraria” Prot. 3685 del 17/05/2019
- ❖ PNGLA 2019-2021;
- ❖ CCNL 2016-2018 della Dirigenza Sanitaria siglato il 19 dicembre 2019
- ❖ DGRC n. 46 del 08.02.2022

Art. 1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA – FINALITA'

Con il presente testo si regola l'esercizio della Attività Libero Professionale Intramoenia (di seguito definita con l'acronimo A.L.P.I.) di tutti i dirigenti sanitari dell'Azienda Ospedaliera "S. Anna e San Sebastiano" di Caserta, con rapporto di lavoro esclusivo, sia a tempo indeterminato che determinato, espletata nel rispetto delle norme vigenti.

Per attività libero professionale intramoenia del personale dirigente medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, si intende l'attività professionale espletata, individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di ricovero o in regime ambulatoriale.

L' A.L.P.I. ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a scegliere il proprio medico curante e/o l'équipe medica di fiducia, all'interno della struttura ospedaliera, tra i medici a rapporto esclusivo e nel contempo il diritto di parità nel trattamento sanitario con i pazienti in regime di attività istituzionale, sia per tipologia di prestazione che per i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie.

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria viene garantita nel rispetto dei seguenti principi:

- a) non essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda, salvaguardando l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi;
- b) salvaguardare il primario ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nei tempi utili a soddisfare il bisogno sanitario;
- c) garantire parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dall'avvalersi del regime istituzionale ovvero di quello libero-professionale, garantendo la medesima qualità ed efficacia di prestazioni ed il rispetto dei tempi previsti dalle esigenze cliniche, dalle norme nonché delle linee guida e dagli indirizzi regionali;
- d) garantire la trasparenza dell'offerta di prestazioni e delle relative tariffe attraverso la predisposizione di apposito tariffario;
- e) valorizzare le professionalità del personale dipendente operante nell'azienda;
- f) garantire il principio del non superamento delle prestazioni erogate in libera professione rispetto a quelle erogate in regime di istituto nonché il fatto che le prestazioni in intramoenia non possono essere esclusive (ossia essere erogate unicamente in regime di intramoenia) e che le prestazioni extra-Lea non possono, in nessun caso, essere erogate in regime di intramoenia;
- g) prevedere specifiche sanzioni per eventuali inadempienze riscontrate nell'ambito dell'istituto, da applicare a cura delle Direzioni Strategiche, avvalendosi dell'ausilio degli Organismi Paritetici Aziendali;
- h) prevedere che l'esercizio dell'attività libero professionale non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda, prevedendo l'autofinanziamento dell'istituto attraverso le trattenute sugli emolumenti incamerati.

Art. 2 SPAZI PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'A.L.P.I. deve essere **obbligatoriamente** svolta all'interno di spazi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera.

La Direzione Strategica si impegna ad individuare e/o a creare, nell'ambito dell'Azienda stessa, idonee strutture e spazi separati e distinti, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Nelle more della costruzione della palazzina A.L.P.I. ogni Dipartimento metterà a disposizione una stanza al di fuori dei posti letto assegnati.

La Day Surgery metterà a disposizione una stanza in caso di necessità, per le attività oggetto del presente Regolamento.

La quota dei posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.

I posti utilizzati in intramoenia non rientrano nel novero dei posti letto programmati a livello regionale e aziendale in conformità al DCA n. 103 del 28.12.2018;

Non è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale negli spazi non autorizzati.

Art. 3 MODALITA' DI ATTIVAZIONE

L'interessato dovrà produrre richiesta scritta di voler svolgere Attività Libero Professionale individuale o d'équipe su modulo preposto (alleg. A: Modello/Attività Intramoenia)

La richiesta completa di tutti i suoi elementi e sottoscritta dall'interessato, **dovrà obbligatoriamente contenere distinzione tra prima visita e visita di controllo** e deve essere accompagnata dal parere del Direttore di Struttura Complessa o dal parere del Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale convalidata dal Direttore di Dipartimento, e deve indicare:

- ◆ la disciplina in cui la libera professione viene svolta (che dovrà obbligatoriamente essere quella esercitata in attività istituzionale);
- ◆ il luogo dove la libera professione viene svolta;
- ◆ le prestazioni offerte e le risorse da utilizzare ai fini della determinazione della tariffa;
- ◆ la necessità o meno di utilizzare personale di supporto, la sede, orario e giorni in cui si intende effettuare l'attività;
- ◆ l'indicazione della tariffa che si intende percepire.

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito di determinazione aziendale.

Il personale che, in ragione della propria disciplina, non può esercitare l'attività libero professionale intramuraria nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in altra disciplina purché in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina.

Art. 4 TIPOLOGIA E AMBITO DI APPLICAZIONE

L' A.L.P.I. deve essere esercitata al di fuori dell'orario di servizio ed in spazi dedicati; nei casi in cui ciò non sia oggettivamente possibile (attività clinica e diagnostica ambulatoriale), gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'A.L.P.I. garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Si distinguono le seguenti tipologia di A.L.P.I.:

A. attività ambulatoriale: viene esercitata attraverso l'erogazione di prestazioni a cittadini non ricoverati, in struttura ambulatoriali dell'Azienda e si espleta nelle seguenti forme:

A.1 - individuale - viene espletata dal Dirigente individuato direttamente dal cittadino che esercita la libera scelta;

Non rientrano in questa fattispecie le C.T.U. disposte dall'Autorità Giudiziaria.

A.2 - divisionale - viene espletata dai dirigenti riuniti in équipe per l'esecuzione di prestazioni medico-chirurgiche o di prestazioni diagnostico-strumentali;

B. attività in regime di ricovero ordinario, D.H., D.S. - viene espletata dai dirigenti attraverso l'erogazione di prestazioni medico-chirurgiche che necessitano di ricovero in Unità Operativa attrezzata individuata nella struttura aziendale. È caratterizzata dalla richiesta da parte del cittadino di prestazione a pagamento in costanza di ricovero con contestuale scelta del professionista e/o dell'équipe.

Nel caso di ricovero la quota dei posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale viene assicurata in relazione all'effettiva richiesta nella misura del 5% e comunque non superiore al 10% dei posti letto della struttura. Tali posti letto non rientrano nel novero dei posti letto programmati a livello regionale e aziendale in conformità al DCA n. 103 del 28.12.2018;

La predetta attività non deve essere eseguita a pregiudizio e a scavalco delle normali liste di attesa e gli interventi non devono mai recare nocumento all'ordinaria attività di degenza.

Essa viene meglio disciplinata dall'art. 5 del presente Regolamento.

C. prestazioni particolari - ipotesi in cui l'assistito chiede che la prestazione venga erogata al suo domicilio.

Tale attività è svolta, a **carattere occasionale** (max. 60/anno), fuori dell'orario di servizio ed in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria;

L'assistito esercita questa facoltà in relazione a:

- particolari prestazioni assistenziali in corso di particolari condizioni di salute (paziente con patologie che ne impediscano la mobilità);
- rapporto fiduciario con il medico prescelto;
- deve essere richiesta al CUP preventivamente dal paziente;
- in casi urgenti l'assistito può rivolgersi direttamente allo specialista di fiducia che deve informare il CUP il primo giorno lavorativo utile versando l'importo dovuto (che a nessun titolo potrà essere riscosso dal medico);
- viene effettuata, di norma, nell'ambito del territorio regionale.

D. attività di medicina legale— specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal S.S.N. che, comunque, concorrono a migliorare l'offerta quali-quantitativa dell'Azienda. Tali attività sono quelle peritali di parte (CTP) intese ad assicurare assistenza medico-legale e/o specialistica in ambito civile e penale ad utenti paganti in proprio. Tali attività sono concesse in A.L.P.I. solo ed esclusivamente alla medicina legale.

Le C.T.P. effettuate da altri dirigenti medici e non, rese davanti l'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un giudizio penale, civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili, devono essere espletate solo a seguito di autorizzazione per la quale il dipendente a rapporto esclusivo dovrà avanzare apposita richiesta disciplinata della Del. Aziendale n. 198 del 16/03/2022.

Non rientrano nell'attività oggetto del presente Regolamento (cosiddetta ALPI) le CTU in un processo civile affidate ai sensi dell'art. 61 del codice di procedura civile così come non rientrano le perizie in un processo penale affidate ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penali.

Anche tali attività, di conseguenza, sono disciplinate della Del. Aziendale n. 198 del 16/03/2022.

Non fanno parte dell'A.L.P.I. le prestazioni rientranti nei compiti di istituto la cui validità legale discende proprio dallo stato giuridico di incaricato di pubblico servizio-medico-certificatore (vedasi art. 9);

E. attività di medico competente – fermo restando le limitazioni previste ai sensi di legge in materia di incompatibilità, possono essere erogate al di fuori della struttura aziendale ai sensi della legge 81/08 e ss.mm., attraverso appositi atti convenzionali stipulati dalla U.O.C. Affari Generali, sentito il parere della Direzione Strategica.

La convenzione dovrà obbligatoriamente indicare compiti, limiti giornalieri ed orari, compenso e modalità di svolgimento;

Per quanto riguarda l'esercizio dell'A.L.P.I. da parte del Medico Competente si rinvia al regime delle incompatibilità di cui alla 81/2008 e s.m.i.

F. attività di consulenza - espletamento di prestazioni professionali dei dirigenti sanitari individualmente o in équipe a favore di struttura pubbliche o private, che ne fanno richiesta all'A.O. Le attività di consulenza possono essere prestazioni per unità di prodotto o ad ora.

La remunerazione delle prestazioni rese per unità di prodotto verrà determinata dall'A. O. sulla base di una trattativa con il richiedente, che terrà conto delle tariffe minime per professioni ordinistiche, dell'offerta sanitaria di mercato delle prestazioni richieste e della tariffa media dei dirigenti che effettuano l'A.L.P.I. nella stessa branca di interesse.

Per la remunerazione delle prestazioni ad ora si terrà conto della tariffa prevista dalla normativa vigente.

Essa viene attuata mediante apposita convenzione con:

F.1 Servizi sanitari di altra azienda o Ente del comparto, da svolgersi mediante apposita convenzione stipulata dalla U.O.C. Affari Generali, sentito il parere obbligatorio della Direzione Strategica, tra le istituzioni interessate. Essa ne disciplina i limiti orari minimi e massimi dell'impegno (cosiddette prestazioni aggiuntive), comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, il compenso e le modalità di svolgimento nonché l'esatta attribuzione di pagamento IRAP che sarà a carico del reale fruitore delle prestazioni (nel caso specifico l'Ente esterno richiedente);

F.2 Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali.

La convenzione deve esplicitare:

F.2.1: che l'attività non è in contrasto con le finalità istituzionali del SSN;

F.2.2: la durata della convenzione;

F.2.3: la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;

F.2.4: i limiti di orario dell'impegno, che devono essere compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

F.2.5: l'entità e le modalità di corresponsione del compenso;

F.2.6: le motivazioni e i fini della consulenza onde accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto.

F.3 presso aziende pubbliche o private non sanitarie: per attività connesse a verifica delle attività erogate o alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, previa apposita convenzione che disciplini compiti, limiti orari, compenso e modalità di svolgimento;

F.4 presso struttura sanitarie private autorizzate e non accreditate: localizzate, di norma, nel territorio della regione, mediante apposita convenzione come al punto F.2 (è vietato esercitare, in regime di intramoenia, in strutture sanitarie private accreditate con il S.S.R.);

F.5 presso l'A.O. a favore di strutture sanitarie pubbliche o private: localizzate, di norma, nel territorio della regione, mediante apposita convenzione come al punto F.2.

G. attività di consulto: espletamento di prestazioni professionali, da parte di un dirigente sanitario, specificamente indicato dall'utente, nella richiesta all'Azienda.

Tutte le attività di cui ai punti precedenti non potranno comportare un impegno orario e un volume di attività superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e di guardia.

L'attività effettuata all'interno dell'Azienda Ospedaliera viene attestata – in entrata ed in uscita - digitando il codice 1 (uno) del rilevatore presenza in servizio.

Art. 5 ATTIVITA' IN EQUIPES

L'équipe può essere costituita da dirigenti afferenti alla stessa struttura o disciplina o da dirigenti afferenti a più unità operative e autorizzata. L'attività operatoria deve essere programmata in coda all'attività istituzionale o mediante apertura di sale operatorie in orari aggiuntivi. Ogni deroga deve essere motivata dal Direttore dell'Unità Operativa ed autorizzata dalla Direzione Sanitaria.

La richiesta di ricovero deve essere presentata dall'assistito o da chi lo rappresenta all'Ufficio A.L.P.I. che predispose apposito preventivo sulla base delle informazioni clinico-sanitarie fornite dal professionista.

Così come trasmesso dalla subcommissione paritetica per lo svolgimento dell'attività chirurgica in A.L.P.I. viene di seguito definito il percorso assistenziale del paziente chirurgico:

1. Il dirigente prescelto dal paziente assume il ruolo di "capo équipe" ed ha il diritto di scegliere i componenti che formeranno l'équipe stessa. È responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresa la compilazione della cartella clinica, della SDO e di ogni certificazione relativa al ricovero.
2. Il capo équipe, definendo la composizione dell'équipe operatoria, invia il paziente a visita anestesiológica per il definitivo arruolamento del paziente al percorso assistenziale nonché di tutte le attività come all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Si definiscono, in accordo con la Direzione Aziendale, dopo l'espletamento delle pratiche amministrative, data e modalità dell'esecuzione dell'intervento chirurgico, con impegno delle sale operatorie, il giorno ed ora, compatibili con il normale svolgimento delle attività istituzionali.
4. Controlli ambulatoriali, per medicazioni sono concordati tra il primo operatore ed il paziente, in modo da non interferire con le attività ambulatoriali istituzionali;
5. Il capo équipe può eventualmente designare al suo interno un referente/coordinatore che tiene i rapporti con l'Azienda e con l'Ufficio A.L.P.I..
6. Per prestazioni che richiedono la presenza dell'anestesista anche oltre la durata dell'intervento dovrà essere assicurata, pena la mancata autorizzazione, la disponibilità, oltre l'orario di servizio, anche di questa figura professionale.



REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIRIGENTE
MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

(rimodulazione ai sensi del DGR n. 46 del 08.02.2022)

Rev. 01

Mar 2023

Le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime A.L.P.I., che di norma vengono effettuate nel corso del normale orario di servizio, comportano la prestazione di un tempo aggiuntivo effettivo, da espletare in relazione e compatibilmente con i piani di lavoro prefissati per l'équipe interessata o per il singolo operatore.

Prima di procedere al ricovero l'assistito si assume l'impegno al pagamento ed accetta le condizioni mediante la sottoscrizione del preventivo e versa al CUP aziendale:

1. una cauzione pari al 50% all'atto del ricovero;
2. il restante 50% al momento della dimissione.

Fanno comunque parte di tale tipologia tutte le ulteriori prestazioni professionali mediche effettuate durante il ricovero o per il ricovero da altri sanitari, anche dei Servizi, quali Anestesia, Anatomia Patologica, Radiologia, Cardiologia, Laboratori e/o Centro Trasfusionale, ecc. purché siano correlate al ricovero stesso.

In tal caso l'attività effettuata viene attestata – in entrata ed in uscita - digitando il codice 1 (uno) del rilevatore presenza in servizio.

Il personale di supporto tecnico, infermieristico, all'esercizio della libera professione è tenuto a formalizzare su apposito modulo predisposto la propria disponibilità, precisando per quale tipologia di attività viene presentata.

Art. 6 ATTIVITA' E PERSONALE COINVOLTO

Le disposizioni del presente atto di indirizzo, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed alle modalità per garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'equipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Il personale dirigente che a qualsiasi titolo voglia esercitare l'attività intramuraria, deve produrre apposita istanza al Direttore Generale dell'Azienda il quale, tramite l'U.O. A.L.P.I., provvede alle verifiche istruttorie propedeutiche all'autorizzazione, che verrà ratificata mediante determinazione dirigenziale della U.O. A.L.P.I.

L'attività viene attestata – in entrata ed in uscita - digitando il codice 1 (uno) del rilevatore presenza in servizio.

Il personale dirigente che intende transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo o viceversa, deve produrre apposita istanza al Direttore Generale dell'Azienda entro il 30 novembre dell'anno in corso.

Gli effetti economici e giuridici, mediante atto deliberativo proposto dalla U.O. Gestione Risorse Umane, partiranno dal 01 gennaio dell'anno successivo all'istanza.

Il personale destinatario dell'attività al presente Regolamento si distingue in:



REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

(rimodulazione ai sensi del DGR n. 46 del 08.02.2022)

Rev. 01
Mar 2023

- Dirigenti dell'area medica e Dirigenti sanitari non medici (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), a tempo determinato ed indeterminato, ivi inclusi i dirigenti in comando/distacco con impegno istituzionale completo presso l'Azienda;
- Personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa quale personale di supporto diretto (nell'ambito della composizione dell'equipe) al di fuori dell'orario di servizio, o di supporto indiretto, nell'ambito della normale attività di servizio;
- Personale di ogni ruolo e di ogni profilo professionale che collabora, nell'ambito del proprio orario di servizio, nell'ambito delle proprie funzioni, con specifiche responsabilità e ruoli specificatamente individuato per ogni unità operativa, per assicurare l'implementazione e l'esercizio dell'attività libero professionali (es. personale amministrativo, sanitario etc.);
- Personale docente universitario e ricercatori la cui attività assistenziale, anche in materia di esclusività dei rapporti di lavoro e attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, è disciplinata dalle seguenti norme: D.Lgs. 502/1992 (art. 15-quinquies) e D.Lgs. 517/1999 (art. 5, c. 7) e GU n. 19 del 25/01/2000. In particolare, il personale universitario è equiparato al personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, assumendone i medesimi diritti e doveri nell'osservanza delle norme e dei regolamenti. Il differente profilo orario assistenziale tra i due ruoli richiede una attenzione particolare sia nello svolgimento di tale attività da parte del professionista nell'erogazione dei volumi di prestazioni sia nella rendicontazione dell'attività stessa ai fini del rispetto della normativa vigente in termini di volumi di attività e di tempi d'attesa.
- Dirigenti Sanitari che ai sensi dell'art. 116, art. 3 comma 5 del CCNL 2016/2018 individuati in sede di contrattazione integrativa, fatto salvo quelli già individuati ope legis, non possono accedere all'attività ALPI o che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramoenia ovvero Dirigenti che, per caratteristiche professionali legate alla sede di assegnazione (area di direzione sanitaria, farmacia, SPP, medico competente, pronto soccorso, rianimazione etc.) non possono accedere alle attività ALPI (cosiddetto fondo di perequazione).
Eventuali quote residue derivanti da tale fondo potranno essere destinate alla costituzione di un fondo finalizzato alla formazione e all'aggiornamento professionale, secondo percentuali da definire dopo il primo anno di attività.

Si definisce attività di supporto l'attività professionale integrativa o di sostegno necessaria o indispensabile all'esercizio dell'A.L.P.I. in ogni sua forma, direttamente o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività nell'interesse dei professionisti, del cittadino e dell'Azienda.

Essa può essere diretta o indiretta.

Ad esclusione dell'attività di supporto indiretto, tutta la restante attività deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e di guardia.

Art. 7 COMMISSIONE PARITETICA

L'Organismo Paritetico ALPI aziendale viene individuato quale organo di promozione, monitoraggio e verifica dell'applicazione del piano aziendale in cui è regolamentata l'attività libero professionale intramuraria ai sensi della normativa vigente e del CCNL come descritto nel presente atto.

Esso è costituito, nel rispetto della vigente normativa contrattuale della Dirigenza del SSN, in forma paritetica da Dirigenti indicati dalle OO.SS. di categoria e da Dirigenti indicati dall'Azienda; è nominato dalla Direzione Strategica con apposito atto deliberativo ed è presieduto da un Dirigente espresso nella prima riunione della stessa.

Il Presidente insediato può nominare due vicepresidenti, uno di parte aziendale ed uno di parte sindacale.

L'Organismo, oltre i compiti già menzionati nel presente atto, ha il compito di:

- promuovere il piano aziendale ALPI, monitorandone l'applicazione e recependo innovazioni normative ed organizzative.
- funge, da osservatorio sulle attività intramurarie e istituzionali in toto, e collabora strettamente con il Referente ALPI per il controllo e la valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le equipe, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati.
- verifica che non ci siano variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria; propone provvedimenti migliorativi o integrativi del piano aziendale in merito all'organizzazione della libera professione intramuraria;
- esprime parere su eventuali sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni in materia di libera professione;
- esprime parere in merito alle richieste di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in disciplina diversa da quella di servizio, purché i richiedenti siano in possesso della specifica specializzazione, e facoltà di esercizio a norma di legge, o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa;
- con cadenza annuale fornisce al Direttore Generale una relazione sui risultati dell'attività svolta che sarà trasmessa alla Regione.

L'Azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle equipe interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le equipe interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.

Art. 8 U.O. A.L.P.I.

La struttura ALPI, in stretta collaborazione con la Direzione Strategica Aziendale, esercita le seguenti funzioni:

- a) effettua l'istruttoria per tutte le autorizzazioni allo svolgimento dell'attività libero professionale;

- b) effettua l'istruttoria per le richieste di prestazioni aziendali a pagamento da parte di aziende o strutture esterne;
 - c) svolge funzioni di coordinamento con tutte le articolazioni aziendali a vario titolo coinvolte nelle attività ALPI, al fine di uniformare le procedure, garantendone coerenza e qualità;
 - d) raccoglie le valutazioni trimestrali espresse sulla coerenza delle prestazioni intramurarie/prestazioni in istituto di cui all'art. 8;
 - e) elabora idonea reportistica, con cadenze concordate con la Direzione Strategica, per assolvere ai debiti informativi nei confronti del Controllo di Gestione aziendale, oltre che degli Uffici Regionali (Organismo Paritetico ALPI Regionale) e Nazionali. I report previsti devono essere su supporto informatico e forniti per singolo professionista, per singola equipe, per singola prestazione, per singola branca di attività, per singolo presidio/distretto erogante, per singolo arco temporale;
 - f) propone modifiche al piano aziendale ALPI, a seguito di mutate esigenze normative ed organizzative;
 - g) aggiorna la pubblicazione sul portale aziendale di tutto il materiale informativo ed organizzativo riguardante l'istituto, facilitando l'accesso a specifiche notizie riguardanti le prestazioni, sia per i dirigenti esercitanti intramoenia sia per l'utenza.
- Per tutto quanto non espressamente riportato si fa riferimento alla normativa vigente e al PNGLA 2019-2021 nonché alle Linee Guida AGENAS.

Art. 9 VOLUMI DI ATTIVITA' A.L.P.I. E LISTE DI ATTESA

Le Aziende devono programmare adeguati volumi di attività intramuraria rispetto all'attività istituzionale, mediante innanzitutto l'elaborazione di piani aziendali ad hoc, ai sensi della Legge n°120/2007 (art.1, comma 5), elaborando successivamente appropriati percorsi assistenziali, in grado di indurre nel paziente solida percezione di qualità. La valutazione può essere supportata dai dati di prestazioni erogate in istituto nel precedente anno solare, raffrontati ai tempi di attesa per le singole prestazioni. Sulla base dei citati dati, nel piano va prevista una quota di intramoenia strettamente finalizzata all'abbattimento dei tempi di attesa.

Come sancito nel PNGLA 2019-2021, l'eventuale acquisto e l'erogazione delle prestazioni aggiuntive in regime libero professionale, vanno concordate con i professionisti e sostenute economicamente dall'Azienda, riservando al cittadino solo l'eventuale partecipazione al costo. L'acquisto di prestazioni specialistiche aggiuntive è un'integrazione dell'attività istituzionale e va effettuata prioritariamente per le prestazioni che risultino critiche ai fini del rispetto dei tempi di attesa.

Le prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti in favore dell'Azienda, ad integrazione dell'attività istituzionale, come previsto dall'art. 115 comma 2 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, costituiscono uno strumento eccezionale e temporaneo per il governo delle liste ed il contenimento dei tempi d'attesa solo dopo aver utilizzato gli altri strumenti retributivi contrattuali nazionali e regionali. Tali attività saranno svolte all'interno delle strutture aziendali e sempre al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale. Sarà attuata un'attività di monitoraggio interno, con responsabilità ben identificate, in grado di paragonare prestazioni e l'orario di istituto con prestazioni

e orario in intramoenia, prevedendo una sospensione dell'attività intramuraria in caso di superamento di quest'ultima rispetto a quella istituzionale, nei termini previsti dalla normativa vigente. Tale monitoraggio aziendale deve essere trimestrale e la relativa relazione deve essere inviata alla Regione che la sottopone al parere dell'Organismo Paritetico regionale. I Responsabili del monitoraggio sono individuati nei Responsabili dell'ALPI aziendale che trasmettono l'esito del monitoraggio alla Commissione paritetica aziendale per le valutazioni di competenza.

L'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni e/o un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Per le attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio dei tempi di attesa si registrano tempi d'attesa istituzionali superiori ai tempi d'attesa massimi previsti, in presenza di volumi ALPI sovrapponibili o superiori a quelli istituzionali, questa Azienda attuerà il blocco dell'attività libero professionale fatta salva l'esecuzione delle prestazioni già prenotate e ridefinirà i volumi concordati di attività libero professionale fino al ristabilimento del diritto di accesso alle prestazioni nei tempi massimi previsti per l'attività istituzionale.

Laddove si ravvedranno tempi di attesa istituzionali al limite del disposto normativo o eccedenti i tempi di attesa massimi previsti, ed in presenza di volumi A.L.P.I. superiori o anche sovrapponibili a quelli istituzionali, le Aziende sono tenute a bloccare l'A.L.P.I. ad esclusione delle prestazioni già prenotate, a valutare l'impatto della quota parte A.L.P.I. sui tempi di attesa istituzionali e rimodulare il bilanciamento dei volumi A.L.P.I. / istituzionale, al fine di eliminare gli squilibri generati.

In tal caso, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 229/99, l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte dell'Organismo paritetico, che sarà convocato nel minor tempo possibile con il compito di individuare le soluzioni più idonee alla risoluzione della problematica emergente e, in caso di violazioni riscontrate in merito alle disposizioni vigenti, potranno essere applicate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa.

Art. 10 DIVIETI

Durante l'esercizio dell'attività libero professionale non è consentito:

- 1) l'uso del ricettario unico regionale;
- 2) l'attivazione di procedure d'accesso in regime S.S.N. ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente;
- 3) la riscossione di proventi;

L'attività ALPI:

A) non può essere effettuata nei casi di assenza dal servizio:

- ❖ assenza per malattia e/o infortunio,
- ❖ ferie,
- ❖ legge 104/92,
- ❖ permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata,
- ❖ congedo ordinario,
- ❖ congedo collegato al recupero biologico e/o rischio radiologico,

- ❖ astensione dal servizio ai sensi delle leggi a tutela della maternità,
- ❖ astensione dal servizio per congedi parentali,
- ❖ sciopero,
- ❖ aspettativa non retribuita o permessi sindacali
- ❖ sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati a procedure disciplinari,
- ❖ periodi di assenza dal servizio per partecipazione ad aggiornamento obbligatorio o facoltativo,
- ❖ articolazione flessibile dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto.

Quanto sopra va considerato valido sia per l'espletamento di attività intramurarie presso la propria Azienda, sia presso altra Azienda.

B) Essendo di tipo programmato non può essere effettuata nelle unità operative di urgenza/emergenza:

- ❖ unità coronarica,
- ❖ pronto soccorso
- ❖ emergenza
- ❖ rianimazione
- ❖ dialisi

C) non può essere effettuata se comporta un impegno orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e nel rispetto dell'attuale normativa che regola l'orario del lavoro;

I dirigenti che non hanno optato per il rapporto esclusivo non possono effettuare prestazioni libero professionali, anche di natura occasionale e periodica diretta e di équipe.

Ai sensi dell'art. 119 del CCNL 2016-2018 **non rientrano** le sottoelencate attività che già comportano la corresponsione di emolumenti ed indennità:

- ❖ partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione, diplomi universitari, scuole di specializzazioni;
- ❖ collaborazione a riviste e pubblicazione del relativo interventi;
- ❖ relazioni a convegni e pubblicazione del relativo intervento;
- ❖ partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
- ❖ partecipazione a comitati scientifici;
- ❖ partecipazione ad organismi individuali della propria categoria professionale o sindacale;
- ❖ attività professionale resa a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di volontariato;

Tali attività possono essere svolte esclusivamente previa **autorizzazione** da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e della Deliberazione Aziendale n. 198 del 16.03.2022 che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non vi sia incompatibilità con l'attività e gli impegni istituzionali.

Per la loro stessa natura di atto dovuto su disposizione dell'autorità giudiziaria, non rientrano tra le prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia:



REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIRIGENTE
MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

(rimodulazione ai sensi del DGR n. 46 del 08.02.2022)

Rev. 01

Mar 2023

- ❖ consulenze tecniche d'ufficio in un processo civile affidate ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile;
- ❖ perizie in un processo penale affidate ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale.

I relativi compensi possono essere erogati al professionista direttamente dal tribunale che dispone la consulenza o la perizia, e sono assoggettati al regime fiscale delle prestazioni occasionali (ved. art. 4 lettera E).

Per queste prestazioni non è richiesta l'autorizzazione preventiva, ma deve essere in ogni caso data all'Azienda di appartenenza preventiva comunicazione, specificando tutti gli elementi necessari per mettere l'Azienda in condizione di esercitare eventuali controlli (vedasi Deliberazione n. 198 del 16/03/2022).

Di contro le perizie di parte richieste a titolo fiduciario da una delle parti interessate al procedimento ai sensi dell'articolo 225 del codice di procedure penale possono essere considerate prestazioni richieste all'azienda da terzi, ed erogate in regime di libera professione intramoenia. Queste prestazioni rientrano nel concetto di "libera professione" e pertanto vanno autorizzate, effettuate al di fuori dell'orario di servizio e fatturate dalla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria che riverserà al professionista che effettua la prestazione la percentuale stabilita nel presente Regolamento.

Art. 11 SANZIONI – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L'A.L.P.I.

La violazione degli obblighi connessi alla esclusività del rapporto di lavoro, alla insorgenza di conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi percepiti per l'attività prestata in modo non conforme alla norma, e al presente atto.

Il Direttore Sanitario Aziendale, su comunicazione della struttura di gestione ALPI, cui spetta il compito di raccogliere le segnalazioni di anomalie e/o irregolarità nella gestione dell'istituto, contesta formalmente le irregolarità riscontrate nell'ambito delle attività di verifica e controllo, assicurando al dipendente un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e dandone comunicazione al Direttore Generale.

Il Direttore Generale provvede all'applicazione delle sanzioni, sentito l'Organismo Paritetico Aziendale.

La violazione delle norme comporta grave responsabilità e dà luogo a sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione, l'eventuale recidiva delle stesse può comportare:

- 1) richiamo scritto;
- 2) decurtazione di proventi;
- 3) riduzione / sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività libero professionale;
- 4) esclusione dall'esercizio della libera professione;
- 5) risoluzione del rapporto di lavoro e restituzione dei proventi percepiti.

Art. 12 MODALITÀ DI INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE

Le Agende di prenotazione per le prestazioni in ALPI, come quelle per le prestazioni in istituzionale, devono essere informatizzate e separate per primi accessi e controlli. I pagamenti per le prestazioni

erogate devono essere eseguiti solo e sempre in modo tracciabile e trasparente. Le rendicontazioni delle attività intramurarie, devono avere la possibilità di essere realizzate per singolo professionista, per singola equipe, per singola prestazione, per singola branca di attività, per singolo presidio/distretto erogante, per singolo arco temporale. Ciò al fine di arrivare ad una reportistica puntuale e di agevole consultazione, sia per la Direzione Strategica sia per semplificare procedure di verifica da parte dell'autorità giudiziaria o di chiunque ne abbia facoltà di richiesta.

L'attività libero professionale intramuraria non può, globalmente, comportare per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

Le prenotazioni possono essere effettuate presso lo sportello CUP;

- a) telefonicamente al numero n. 0823.1761547;
- b) On line sul sito internet Regionale (Sinfonia);
- c) rivolgendosi, per le domiciliari urgenti, direttamente al dirigente, il quale provvederà a trasmettere l'elenco delle prenotazioni acquisite al CUP il primo giorno lavorativo utile.

In nessun caso la riscossione degli onorari potrà essere effettuata direttamente dal Dirigente Sanitario.

Art. 13 TARIFFE – PAGAMENTO

Le tariffe delle singole prestazioni erogate in regime stabilite, nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo, a seguito dell'emanazione di un atto deliberativo della Direzione Aziendale. Esse sono soggette a tutte le trattenute di legge, ivi compresa la quota del 5% prevista dal Decreto Balduzzi del 2012 per l'abbattimento delle liste di attesa, e non devono mai risultare inferiori a quelle previste a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria (importo ticket) per la stessa prestazione erogata in regime istituzionale. Devono inoltre consentire l'erogazione delle prestazioni senza alcuna perdita economica a carico dell'Azienda. Il sistema tariffario aziendale deve, infatti, essere costruito dall'Azienda, in modo da assicurare l'integrale copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per la gestione dell'ALPI, ivi compresi quelli connessi alla prenotazione ed alla riscossione degli onorari e del personale di supporto diretto e/o indiretto, compresi oneri sociali ed imposte.

Le tariffe delle singole prestazioni sono determinate dall'Azienda secondo le procedure ed i criteri generali indicati nell'art. 116 del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica e veterinaria, nonché della dirigenza sanitaria (vedasi allegati B-C-D).

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 724 del 23/12/1994 e s.m.i. l'attività intramoenia deve determinare una situazione di pareggio tra le entrate e le uscite.

Le tariffe indicate al momento dell'istanza devono essere calcolate sulla base dei seguenti parametri:

- onorario del professionista e/o dell'equipe;
- costo per il personale di supporto diretto;
- quota del 5% del fondo di perequazione per quelle discipline mediche e non che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria (area di direzione sanitaria, farmacia, SPP, medico competente, pronto soccorso, rianimazione etc.);
- quota di ristoro dei costi aziendali diretti ed indiretti, comprensivo della quota destinata all'eventuale remunerazione del personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico



REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIRIGENTE
MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

(rimodulazione ai sensi del DGR n. 46 del 08.02.2022)

Rev. 01

Mar 2023

e amministrativo che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria;

- imposte e contributi;
- ulteriore quota del 5% del compenso del libero professionista da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Relativamente alle prestazioni in regime di ricovero alla tariffa andrà aggiunta la somma corrispondente al 30% del DRG previsto, oltre che il bollo per importi superiori ad € 77,47 e, con fatturazione a parte l'eventuale somma dovuta per il comfort alberghiero, ove presente, restando a carico della regione la rimanente quota pari al 70% della tariffa stessa relativa al DRG **(solo per prestazioni in regime di ricovero)**

Qualora la tariffa concordata sia superiore al valore del DRG corrispondente, questa quota viene sempre calcolata sul valore del DRG indipendentemente dalla tariffa globale concordata.

Le tariffe per l'attività libero-professionale, saranno definite d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa, e devono essere idonee, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature. Esse devono essere tali da assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari.

Le tariffe applicate, analogamente alle sedi ed agli orari di erogazione delle prestazioni, saranno pubblicate, unitamente alla disciplina, al nominativo del professionista in intramoenia, ai recapiti dello stesso e della struttura erogante e al dettaglio prestazione erogata, anche su pagina dedicata del portale web aziendale.

Si chiarisce che per ciò che concerne le prestazioni in regime di ricovero il paziente sottoscrive con il curante scelto un modello nel quale viene indicata la diagnosi, la tipologia di intervento previsto (con o senza cc, in relazione a concomitanti patologie, età avanzata, altre situazioni di fragilità etc). Per trasparenza nei confronti del paziente, questi deve essere informato che, oltre alla tariffa prevista, sarà dovuta all'AORN sede dell'intervento la somma corrispondente al 30% del DRG previsto, oltre che il bollo per importi superiori ad euro 77,47 e, con fatturazione a parte, l'eventuale somma dovuta per il comfort alberghiero, ove presente.

È tacito che anche queste informazioni saranno pubblicate come sopra.

Si puntualizza infine che, qualora durante l'intervento si verificassero complicanze non prevedibili in rapporto a criticità già manifeste nel paziente (età avanzata, pregressi interventi, patologie croniche preesistenti), queste dovranno tradursi in un automatico passaggio dal regime intramoenia al regime istituzionale per la seconda parte dell'intervento, dopo le sopravvenute complicanze. Pertanto null'altro sarà dovuto dall'assistito in termini di "conguaglio" economico.

La ripartizione dei proventi deve avvenire, per ciascun avente diritto, in base al ruolo di cui all'art. 4, secondo i criteri oggettivi e riscontrabili, stabiliti dal presente regolamento aziendale e con periodicità predeterminata.

In nessun modo sono ammesse ripartizioni effettuate sulla base di parametri in contrasto con quanto previsto dalle presenti linee di indirizzo (ad es. ripartizioni sulla base di ore di straordinario effettuate).

PAGAMENTO - Il pagamento dovrà essere effettuato dall'utente prima dell'erogazione della prestazione richiesta secondo le seguenti modalità:

- ❖ presso lo sportello CUP (contanti o P.O.S.);
- ❖ tramite PagoPA attraverso i canali abilitati;
- ❖ tramite versamento di Bonifico Bancario intestato a: Azienda Ospedaliera di Caserta IBAN: IT93R0898774840000000103282 - Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli, causale: prestazione ALPI (indicando la prestazione prenotata ed il nome e il cognome dello specialista scelto);

In nessun caso la riscossione degli onorari potrà essere effettuata direttamente dal Dirigente Sanitario.

Art. 14 RIPARTO PROVENTI PER LIBERA PROFESSIONE IN REGIME AMBULATORIALE

L'ALPI non può comportare costi aggiuntivi per l'Azienda, né realizzare utili, quindi la tariffa deve essere remunerativa di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda, ivi compresi oneri sociali ed imposte.

Relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, le tariffe sono riferite alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni. Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda e devono, pertanto, evidenziare:

- Costi Diretti, Indiretti e Generali: quota a favore dell'azienda per i costi diretti ed indiretti generali (per il materiale di consumo, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature ove utilizzate, per oneri fiscali e assicurativi). Essa può prevedere una quota a favore del personale amministrativo, della dirigenza e del comparto, che svolgono attività di supporto all'ALPI, che va a finanziare un apposito progetto di produttività ove vengono individuati i partecipanti e gli obiettivi;
- Compenso del professionista prescelto;
- Compenso dell'équipe ove partecipante;
- Compenso del personale di supporto, ove partecipante: il personale che partecipa all'erogazione delle prestazioni libero-professionali, esercitando la funzioni attiva di supporto al professionista.
 - 1) La partecipazione, fuori dall'orario di lavoro, all'attività di supporto all'attività libero-professionale, può essere effettuata per le seguenti tipologie di prestazioni:
 - Prestazione individuale con personale di supporto;
 - Prestazione individuale strumentale con personale di supporto;
 - Prestazione d'équipe ambulatoriale strumentale;
 - Prestazione in regime di ricovero.
 - 2) Il personale di comparto che collabora alla libera professione viene individuato dando priorità agli operatori presenti all'interno della struttura stessa (stessa U.O., stesso Dipartimento) sulla base dell'adesione volontaria e della tipologia di attività che viene svolta

di norma istituzionalmente. In caso di dichiarata carenza di personale del comparto sanitario di supporto, il Direttore Generale, tramite la Direzione Sanitaria, provvede mediante avviso interno contenente gli specifici requisiti professionali richiesti, dando priorità al personale già appartenente alla stessa U.O. o ad una U.O. affine a quella per la quale si dichiara la disponibilità ad offrire il proprio supporto per l'attività ALPI.

3) Il personale sanitario di supporto partecipa al riparto degli introiti dell'attività libero professionale mediante la quota appositamente prevista nella definizione delle tariffe.

- Quota Fondo Comune Comparto: è intesa come ristoro per le maggiori incombenze svolte in orario ordinario da tutte le figure sanitarie del comparto che svolgono attività generiche che consentono il corretto espletamento dell'attività ALPI (infermieri, OSS);
- Fondo di perequazione dei Dirigenti Sanitari (ai sensi dell'Art. 3 comma 5 e art. 116 del CCNL 2016/2018)

Esso non può essere inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende. E' un fondo destinato ai Dirigenti Medici individuati in sede di contrattazione integrativa, fatto salvo quelli già individuati ope legis, che non possono accedere all'attività ALPI o che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramoenia ovvero tra quei Dirigenti Medici che, per caratteristiche professionali legate alla sede di assegnazione, non possono accedere alle attività ALPI (art. 3 comma 5 e art. 116 del CCNL 2016/2018)

Eventuali quote residue derivanti da tale fondo potranno essere destinate alla costituzione di un fondo finalizzato alla formazione e all'aggiornamento professionale, secondo percentuali da definire dopo il primo anno di attività.

Non sono compresi tra il personale di cui sopra i dirigenti che volontariamente scelgono di non esercitare l'attività libero professionale.

Allo stesso modo non beneficia del fondo di perequazione il dirigente che dovesse svolgere prestazioni aggiuntive in regime ALPI a favore dell'Istituto nell'anno di riferimento.

I dirigenti medici a rapporto non esclusivo non hanno diritto ad alcuna quota di perequazione. Non si dà luogo ad alcuna differenziazione della quota spettante in rapporto alla posizione nell'organizzazione dell'Istituto, pertanto la quota sarà unica per tutti i dirigenti, siano essi Responsabili di Strutture Complesse o Semplici, o ricoprono incarichi professionali. Ai fini del calcolo della quota spettante, si tiene conto della presenza in servizio del dirigente nell'esercizio di riferimento, così come avviene per la retribuzione di risultato.

In ogni caso, dalla ripartizione dei fondi non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che svolgono l'attività libero-professionale. Il fondo è al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Istituto, che andranno pertanto scomputati prima della distribuzione delle quote agli aventi diritto.

Tale quota percentuale viene accantonata, e successivamente perequata.

Il fondo di perequazione dovrà essere annualmente distribuito tra i dirigenti sanitari.

Ogni compenso derivante da attività ALPI va immediatamente comunicato all'Ufficio Attività Libero Professionale e comporta la revoca del beneficio economico di cui sopra per tutto l'anno solare di riferimento.

La quota mensile (QM) del fondo da attribuire viene calcolata per ogni mese di presenza effettiva in servizio utilizzando la seguente formula:

Totale fondo

$$QM = \frac{\text{Totale fondo}}{\sum (\text{mesi attività di ogni dirigente})}$$

- Quota pari al 5% del compenso spettante al professionista vincolata alla riduzione delle liste di attesa in applicazione del D. Lgs 158/2012 così come convertito con L. 189/2012 art. 2 comma e)
- IRAP sulle voci di spesa per il personale dipendente interessato.

2. Le prestazioni vengono raggruppate in:

- Prestazioni Ambulatoriali (All. B)
- Prestazioni ALPI c/o altre Aziende in convenzione (All. C)
- Ricoveri in regime di libera professione (All. D)

La ripartizione delle tariffe avviene secondo le modalità indicate nelle tabelle allegate.

Art.15 RIPARTO PROVENTI PER LIBERA PROFESSIONAE IN COSTANZA DI RICOVERO ORDINARIO - D.H. – D.S.

L'Azienda garantisce l'esercizio dell'A.L.P.I. in costanza di ricovero ordinario - D.H. – D.S. per le prestazioni garantite anche nell'ambito dell'attività istituzionale.

Il professionista prescelto dal paziente, per un ricovero pagante per prestazione in regime di ricovero ordinario - D.H. – D.S. o per una prestazione ambulatoriale complessa, dovrà collaborare con l'Ufficio A.L.P.I. al fine di redigere un preventivo di spesa, in base al tariffario delle prestazioni e dei servizi.

La tariffa lorda a carico dell'utente è così costituita così come da tabella allegata E, alla quale va aggiunta la somma corrispondente al 30% del DRG previsto, oltre che il bollo per importi superiori ad € 77,47 e, con fatturazione a parte l'eventuale somma dovuta per il comfort alberghiero, ove presente.

Prima di procedere al ricovero l'utente accetta le condizioni mediante la sottoscrizione del preventivo (alleg. F) e versa:

- 1) una cauzione pari al 50% all'atto del ricovero;
- 2) il restante 50% al momento della dimissione.

Fanno comunque parte di tale tipologia tutte le ulteriori prestazioni professionali mediche effettuate durante il ricovero o per il ricovero da altri sanitari, anche dei Servizi, quali Anestesia, Anatomia Patologica, Radiologia, Cardiologia, Laboratori e/o Centro Trasfusionale, ecc. purché siano correlate al ricovero stesso.

Art. 16 COMPITI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DI UU.OO.CC.

I Direttori di Dipartimento e di U.O.C., nell'ambito del quale opera lo specialista che intende esercitare l'A.L.P.I., stabiliscono d'intesa con il dirigente la modalità di erogazione: sede, orari, giorno, numero delle prestazioni, uso dello strumentario/apparecchiature e presenza di personale di supporto.



REGOLAMENTO AZIENDALE

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIRIGENTE
MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

(rimodulazione ai sensi del DGR n. 46 del 08.02.2022)

Rev. 01

Mar 2023

Compete al Direttore di U.O.C. di concerto con il Direttore del Dipartimento e con il Direttore Sanitario concordare con il dirigente l'uso di apparecchiature/strumentario, verificare che l'attività libero professionale non comporti incompatibilità con i compiti istituzionali e che lo specialista in regime istituzionale svolga uguale prestazione, provvedendo, se il caso, a rimuovere ostacoli e/o proponendo modifiche all'organizzazione in essere.

ART. 17 ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa è garantita ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 18 INFORMAZIONE AGLI UTENTI

L'Azienda dovrà predisporre adeguata informazione agli utenti per quanto riguarda le prestazioni offerte sia in regime di ricovero che ambulatoriale.

In particolare per l'attività ambulatoriale dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all'attività libero professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità ed il luogo di pagamento delle prestazioni.

Ugualmente per l'attività di ricovero dovranno essere opportunamente diffuse le tariffe delle prestazioni, l'importo dei servizi alberghieri, le modalità e il luogo di pagamento delle prestazioni.

ART. 19 NORMA FINALE

All'entrata in vigore del presente atto cessano di avere efficacia tutte le discipline regolamentari del medesimo istituto adottate in precedenza.

Il presente regolamento può essere soggetto a modificazioni o revisione qualora se ne ravvisi l'utilità e l'interesse per l'azienda o in seguito a nuove e diverse disposizioni legislative.

REGIME AMBULATORIALE L.P. INDIVIDUALE IN LOCALI AZIENDALI

All. B

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------|--|--|-----------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di prestazione | Tariffa | Onerario del Dirigente 1-(3+4+5+6+7+8) | Fondo Personale Sanitario Supporto Diretto | Fondo Comune comparto | Fondo Perequazione Dirigenti Sanitari ECM (= 5% di (1-7)) | Fondo Riduzione Liste di Attesa (= 5% di 2) | Costi Diretti, Indiretti e Generali | IRAP (= 8,5 % di 2,3,4,5) |
| Visita con supporto | 100,00 | 68,65 | 8,00 | 3,00 | 4,75 | 3,43 | 5,00 | 7,17 |
| Visita senza supporto | 100,00 | 76,28 | 0,00 | 3,00 | 4,75 | 3,81 | 5,00 | 7,14 |
| Visita strumentale con supporto o con piccolo intervento chirurgico (ad eccezione delle endoscopie digestive) | 100,00 | 65,06 | 10,00 | 3,00 | 4,65 | 3,25 | 7,00 | 7,03 |
| Visita strumentale con supporto o con piccolo intervento chirurgico (endoscopie digestive) | 100,00 | 60,29 | 15,00 | 3,00 | 4,65 | 3,01 | 7,00 | 7,05 |
| Visita strumentale senza supporto o con piccolo intervento chirurgico | 100,00 | 74,62 | 0,00 | 3,00 | 4,65 | 3,73 | 7,00 | 6,99 |

PRESTAZIONI ALPI c/o altre AZIENDE IN CONVENZIONE E CTP

All. C

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|
| Tipo di prestazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Prestazioni di cui all'art. 3, comma c, c1, c2, c3, c4, c5, d Punto 6, art. 58 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica | Valore di riferimento | Onerario del Dirigente 1-(3+4+5+6+7+8) | Fondo Personale Sanitario Supporto Diretto | Fondo Comune comparto | Fondo Perequazione Dirigenti Sanitari ECM 5% 1-7 | Fondo Riduzione Liste di Attesa 5% 1-7 | Costi Diretti, Indiretti e Generali | IRAP 8,5 % 1 - 7 |
| Prestazioni svolte presso altre Aziende + CTP | 100,00 | 81,66 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,08 | 2,00 | 7,36 |
| Prestazioni svolte in spazi aziendali (senza supporto) | 100,00 | 76,29 | 0,00 | 3,00 | 4,75 | 3,81 | 5,00 | 7,14 |
| Prestazioni svolte in spazi aziendali (con supporto) | 100,00 | 68,64 | 8,00 | 3,00 | 4,75 | 3,43 | 5,00 | 7,17 |

PRESTAZIONI ALPI LABORATORIO

All. C

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|
| | Valore di riferimento | Onorario del Dirigente 1-(3+4+5+6+7+8) | Fondo Personale Sanitario Supporto Diretto | Fondo Comune comparto | Fondo Perequazione Dirigenti Sanitari ECM 5% 1-7 | Fondo Riduzione Liste di Attesa 5% 1-7 | Costi Diretti, Indiretti e Generali | IRAP 8,5 % 1 - 7 |
| Laboratorio analisi, Microbiologia, Virologia e Immunematologia | 100,00 | 34,53 | 28,00 | 3,00 | 3,85 | 1,73 | 23,00 | 5,90 |
| Anatomia patologica | 100,00 | 36,20 | 32,35 | 3,00 | 4,20 | 1,81 | 16,00 | 6,44 |

PRESTAZIONI ALPI AREA DIAGNOSTICA STRUMENTALE

All. C

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|
| | Valore di riferimento | Onorario del Dirigente 1-(3+4+5+6+7+8) | Fondo Personale Sanitario Supporto Diretto | Fondo Comune comparto | Fondo Perequazione Dirigenti Sanitari ECM 5% 1-7 | Fondo Riduzione Liste di Attesa 5% 1-7 | Costi Diretti, Indiretti e Generali | IRAP 8,5 % 1 - 7 |
| Ecografia (senza supporto) | 100,00 | 72,12 | 0,00 | 3,00 | 4,50 | 3,61 | 10,00 | 6,77 |
| Ecografia con supporto e Radiologia di base (Rx; Mx) | 100,00 | 62,56 | 10,00 | 3,00 | 4,50 | 3,13 | 10,00 | 6,81 |
| Radiologia Alta Tecnologia (TC e RM senza mdc) | 100,00 | 40,50 | 20,00 | 3,00 | 3,75 | 2,03 | 25,00 | 5,72 |
| Radiologia Alta Tecnologia (TC e RM con mdc) | 100,00 | 40,50 | 20,00 | 3,00 | 3,75 | 2,03 | 25,00 | 5,72 |
| Ecografia Domiciliare | 100,00 | 76,30 | 0,00 | 3,00 | 4,75 | 3,81 | 5,00 | 7,14 |

RICOVERI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

All. D

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|
| Tipo di ricovero | Valore di riferimento | Onorario del Dirigente e/o equippe 1-(3+4+5+6+7+8) | Fondo Personale Sanitario Supporto Diretto | Fondo Comune comparto | Fondo Perequazione Dirigenti Sanitari ECM 5% 1-7 | Fondo Riduzione Liste di Attesa 5% 1-7 | Costi Diretti, Indiretti e Generali | IRAP 8,5 % 1 - 7 |
| Ricoveri in medicina | 100,00 | 64,81 | 12,00 | 3,00 | 4,75 | 3,24 | 5,00 | 7,19 |
| Ricoveri in chirurgia | 100,00 | 63,16 | 12,00 | 3,00 | 4,65 | 3,16 | 7,00 | 7,04 |



A: Modello/Attività Intramoenia

Al Direttore Generale
Dott. Gaetano Gubitosa

Sede

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'esercizio
"ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA"

Io sottoscritto dott. _____

matricola n. _____ nat ___ a _____

il _____ c.f. _____,

Dirigente sanitario a rapporto esclusivo nella disciplina _____

in servizio presso U.O.C. U.O.S.D. U.O.S. IPAS IPAB

_____ ;

presa visione del Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia, nel rispetto del medesimo e della normativa vigente in materia, **CHIEDO** di essere autorizzato ad effettuare "ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA" alle seguenti condizioni:

1) TIPOLOGIA ATTIVITA'

in forma INDIVIDUALE in forma EQUIPE

2) DISCIPLINA

nella disciplina di appartenenza

in disciplina equipollente _____ di cui possiedo
la Specializzazione e/o Cinque anni di anzianità di servizio



3) STRUTTURA

AMBULATORIO AZIENDALE POLISPECIALISTICO / OVE DISPONIBILE

AMBULATORIO UNITA' OPERATIVA DI APPARTENENZA

L'esercizio di tale Attività Libero Professionale Intramoenia, verrà svolta presso l'Unità Operativa di appartenenza, in modo tale da non interferire sull'organizzazione interna di reparto, non intralciando l'attività ambulatoriale istituzionale e senza creare disagio all'utenza

❖ di svolgere "ATTIVITA' AMBULATORIALE ISTITUZIONALE" nella disciplina

_____ , così come da calendario settimanale:

| GIORNI | ORARIO | NUMERO PRESTAZIONI |
|-----------|--------|--------------------|
| Lunedì | | |
| Martedì | | |
| Mercoledì | | |
| Giovedì | | |
| Venerdì | | |
| Sabato | | |

❖ di voler svolgere "ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA" nella disciplina

_____ , così come da calendario settimanale:

| GIORNI | ORARIO | NUMERO PRESTAZIONI |
|-----------|--------|--------------------|
| Lunedì | | |
| Martedì | | |
| Mercoledì | | |
| Giovedì | | |
| Venerdì | | |
| Sabato | | |



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Si allegano :

- 1) tariffa prestazioni ambulatoriali in "ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA" (cfr. alleg. n.1);
- 2) tariffa prestazioni domiciliari in "ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA" (cfr. alleg. n.2);
- 3) tariffa prestazioni chirurgiche in "ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA" (cfr. alleg. n.3);

Recapiti telefonici:

- ❖ _____
- ❖ _____
- ❖ _____

In fede.

Caserta, _____

(firma estesa e leggibile)

Per autorizzazione _____

(Firma del Direttore UOC, o Direttore di Dipartimento, o Direttore Sanitario)

